

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Friuli Venezia Giulia, 25 ottobre 2003, n. 730

*Nessuna disposizione legislativa vieta l'aggiunta della locuzione "indipendente socialista – SDI" a fianco del nominativo di un candidato, nei moduli utilizzati per la raccolta delle sottoscrizioni e nel manifesto recante i candidati, trattandosi - a tutto concedere - di semplice irregolarità.*

*Omissis.*

Sotto la forma *dell'obiter dictum* può soggiungersi che il ricorso è in ogni caso infondato nel merito. Infatti, le disposizioni asseritamente violate [art. 9 e art. 11, comma 4, della legge 17.02.1968, n. 108] non fanno divieto di aggiungere altri ed ulteriori elementi di identificazione dei candidati; e comunque è tutta da dimostrare la presunta *captatio benevolentiae* denunciata dagli istanti, nonché il presunto danno arrecato alla formazione politica dei medesimi, e, per converso, il vantaggio ottenuto dalla lista de: "..."; anche perché non risulta che la lista ".." (peraltro di recentissima costituzione) abbia una connotazione ed una derivazione "socialista" (lo stesso ..., puntualizzano significativamente i resistenti, è deputato eletto nel partito di "...").

Oltretutto, nessuna disposizione legislativa sancisce la nullità delle aggiunte o specificazioni in parola.

Si potrebbe parlare - a tutto concedere - di semplici irregolarità, insuscettibili di incidere sulla regolarità del procedimento elettorale.

*Omissis.*